

cenziati per ritornare al proprio Bordo se non verrà il Fante del Tribunale a levarli, ed accompagnarli, e così di volta in volta.

Pervenute le Mercanzie al Lazzeretto formerà il Priore Nota distinta della quantità dei Colli, della qualità delle Mercanzie, del Luogo d'onde provengono, e del Bastimento che le avrà condotte, e questa Nota oltre di tenerla in Libro appresso di sè per li opportuni confronti, la spedirà di volta in volta allo Scrivano dell' Ufficio, e lo stesso eseguirà in altra Nota separata delle Robe ad uso delli Passeggieri, se ve ne fossero, e dei Tramessi capo per capo, indicando le Stalie, Tese, e Abitazione dove fossero stati collocati, ed il Nome, e Cognome delli rispettivi Guardiani, e debbano i Priori stessi assistere allo scarico, peso, e consegna delle Merci suddette; e ciò perchè si possa confrontare con le Polizze di Carico, se alcuna cosa fosse stata ommessa di quelle che in esse si troveranno descritte, avvisando di volta in volta il Tribunale di aver spedite allo Scrivano le Note predette.

Ammettino allo sborzar delle Robe solamente quei Bastazzi che saranno spediti dal Tribunale con Mandato sottoscritto dall' Aggiunto alle Contumacie. Avvertirà il Priore il Tribunale se tutti li occorrenti Bastazzi saranno arrivati in Lazzeretto, e veglino, perchè